

vini, purchè lo spirito si conservi accumulato nei magazzini, è naturale che, avendo anticipato la formazione degli *stocks*, possiamo bene anticipare l'abbuono per l'esportazione.

Siccome si dice che nel mezzo stia la virtù, così, a nome della Commissione, credo di dover aderire alla proposta dell'onorevole Grassi-Pasini stabilendo per il 1° ottobre la data d'attuazione di questa disposizione.

Presidente. Onorevole relatore, questa sua dichiarazione riguarda il secondo capoverso. Ora la discussione principale verte sul primo capoverso che concerne la restituzione della tassa sul quale hanno proposto emendamenti gli onorevoli Bertana, Giovanelli, Saporito, Colombo, Gianolio e Pavoncelli.

Pantano, relatore. Sulla questione in genere mi riservo di parlare dopo aver sentito gli altri oratori.

Presidente. Onorevole Saporito, ha facoltà di parlare.

Saporito. Con mio dispiacere in questa questione io debbo separarmi dalla maggioranza della Commissione presentando, insieme al mio amico onorevole Salandra, un emendamento che mi auguro la Camera vorrà approvare.

Il nostro emendamento è basato sopra considerazioni di giustizia.

Quale è la posizione che si fa in questo momento dalla legislazione vigente ai vini conciat?

L'abbuono che ora si dà per la distillazione dei vini è del 20 per cento. La restituzione che si accorda, all'esportazione dei vini conciat, per la tassa di fabbricazione pagata per lo spirito in essi mescolato, è del 110 per cento. Il 10 per cento in più che si accorda rappresenta il calo, la dispersione che ha luogo nelle operazioni che sono necessarie per la concia del vino. Così abbiamo un complesso, tra abbuono ed eccesso di restituzione, del 30 per cento che calcolato in base alla tassa di lire 180 in cifra assoluta dà un compenso di 54 lire per ettolitro d'alcool.

Vediamo ora qual posizione fa ai vini conciat la nuova legge. Essa per la distillazione dei vini dà il 40 per cento di abbuono per un anno e dopo il 35 per cento; ma fa però una restituzione del 90 per cento della tassa invece del 110 per cento che è la restituzione accordata dall'attuale legge. Abbiamo quindi un 10 per cento di più nell'abbuono ed un 20 per cento di meno nella restituzione: così il vantaggio del 40 per cento di abbuono si riduce al 30 per cento che calcolato in base alla tassa di lire 120 in cifra assoluta ammonta ad un compenso di 36 lire per ettolitro di

alcool. Dall'anno venturo in poi coll'abbuono del 35 per cento invece di lire 36 avremo un compenso di 30 lire per ettolitro. Dunque, secondo la legge vigente, i vini conciat hanno un compenso di 54 lire per ettolitro di alcool in essi impiegato; secondo la nuova legge il primo anno ne avrebbero 36, dal secondo anno in poi 30 lire per ettolitro.

Ora io domando alla Commissione ed al Governo: quali motivi vi spingono a queste gravi ed ingiuste modificazioni?

Con questa legge, invece di migliorare le condizioni di questa grande industria del Marsala e di altre industrie consimili, voi le peggiorate.

Ho sentito dire in seno della Commissione, e ci si ripeterà certamente oggi alla Camera, che questa modificazione, questa diminuzione della misura nella restituzione della tassa dell'alcool, impiegato per la fabbricazione dei vini conciat e di liquori diversi, dal 110 al 90 per cento, si fa perchè è probabile che qualche fabbrica adoperi dell'alcool distillato in frode.

Pria di tutto ho il diritto di dire che questa è una gratuita affermazione; siete voi sicuri che vi siano delle fabbriche di Marsala che adoperino dell'alcool che venga dal contrabbando?

E se avete questo timore perchè non spingete l'amministrazione delle gabelle ad impedire questo inconveniente, invece di colpire con una strana disposizione tanti produttori e industrianzi che onestamente si occupano della fabbrica dei vini conciat, dei vini di Marsala?

Ma non è questo il solo argomento che ho sentito dire in seno della Commissione; ne è stato esposto un altro sul quale il relatore e il ministro insisteranno certamente oggi dinanzi alla Camera.

Noi diminuiamo, essi dicono, la misura della restituzione dal 110 al 90 per cento perchè noi vi accordiamo la restituzione in base ad un grado alcoolico di undici gradi per qualsiasi qualità di vino.

Ma la risposta è facile: ammesso che questa disposizione che riguarda il grado alcoolico di undici gradi sia una disposizione vantaggiosa per l'industria del Marsala e dei liquori, essa non è che transitoria, e non è destinata a rimanere a lungo nella nostra legge sugli alcool; tanto è vero che in questo disegno di legge c'è un articolo in cui si autorizza il ministro a modificare questa disposizione.

Ma è essa tanto vantaggiosa da compensare il danno che voi producete col diminuire enormemente la misura della restituzione della tassa?